

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione e pertanto anche l'art. 82 CE attraverso un accertamento contraddittorio della condotta che dovrebbe stare a fondamento dell'abuso. Da un lato, il Tribunale ha fondato l'abuso con il fatto che la ricorrente pretende il pagamento dell'intero corrispettivo per la licenza dalle imprese che non utilizzano il suo sistema o lo utilizzano solo per una parte degli imballaggi contrassegnati. Dall'altro lato, il Tribunale constaterebbe che per gli imballaggi che non partecipano al sistema della ricorrente, secondo le disposizioni controverse del contratto di utilizzazione del logo, la ricorrente «potrebbe» solo pretendere il pagamento per la prestazione di raccolta e riciclaggio.

Il secondo, il quinto e il sesto motivo si riferiscono alla valutazione insufficiente o, *rectius*, chiaramente falsa e in contraddizione con gli atti e con i mezzi di prova proposti, dell'estensione della licenza offerta dalla ricorrente. In una valutazione priva di errori di diritto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la ricorrente non concede una licenza isolata in modo tale che la decisione impugnata dovrebbe quindi essere interpretata come un accertamento del carattere abusivo del rifiuto di concedere una tale licenza; pertanto, la prescrizione diretta a far cessare l'infrazione, contenuta nell'art. 3 della decisione impugnata, equivarrebbe al rilascio forzato di una licenza. Il Tribunale avrebbe però erroneamente omissso di considerare i presupposti necessari secondo la giurisprudenza per un siffatto rilascio e non avrebbe nemmeno riconosciuto che un'ipotesi del genere sarebbe esclusa secondo il diritto dei marchi e il diritto degli imballaggi. In tale contesto la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e, rispettivamente, dell'art. 82 CE e dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 17.

Con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato il suo dovere di motivazione e pertanto anche l'art. 82 CE attraverso la constatazione, insufficientemente motivata ed erronea secondo il diritto tedesco dei marchi e degli imballaggi, che l'«asserita esclusività» non si addirebbe al marchio «Der Grüne Punkt». Con tale constatazione si violerebbe addirittura il principio fondamentale del diritto comunitario dei marchi secondo cui un marchio registrato attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo, in particolare con riferimento all'uso del marchio per prodotti e servizi che sono identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.

Con i suoi motivi settimo e ottavo la ricorrente fa valere due vizi procedurali. Da un lato, il Tribunale avrebbe introdotto nuovi accertamenti o accertamenti d'ufficio senza che l'oggetto di tali accertamenti fosse il contenuto della decisione impugnata o fosse stato introdotto dalle parti nel procedimento giurisdizionale. Dall'altro, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio procedurale arrecante pregiudizio agli interessi della ricorrente violando il diritto fondamentale al trattamento di una causa in tempi ragionevoli.

(¹) GU L 166, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Hamburg (Germania) — Glencore Grain
Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-391/07)

(2007/C 269/52)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Glencore Grain Rotterdam BV

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questione pregiudiziale

Se l'art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501 debba interpretarsi nel senso che, in relazione alla produzione della prova di cui al n. 2 della medesima disposizione, la dispensa non riguarda solo la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo, bensì anche la presentazione del documento di trasporto (art. 18, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, divenuto art. 16, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein
oikeus (Finlandia) il 27 agosto 2007 — Mirja Juuri/Fazer
Amica Oy**

(Causa C-396/07)

(2007/C 269/53)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Mirja Juuri

Convenuta: Fazer Amica Oy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 2001/23/CE ⁽¹⁾ debba interpretarsi nel senso che uno Stato membro, in una situazione in cui un lavoratore ha risolto egli stesso il suo contratto di lavoro in seguito alla deteriorazione sostanziale delle condizioni di lavoro per effetto di un trasferimento di impresa, deve garantire legalmente al lavoratore il diritto di ottenere dal datore di lavoro un risarcimento finanziario come per il caso in cui il datore di lavoro ha posto fine al rapporto di lavoro contrariamente alla legge, allorché si consideri la circostanza che il datore di lavoro ha rispettato nei modi previsti all'art. 3, n. 3, della direttiva il contratto collettivo di lavoro, che vincolava il cedente e garantiva migliori condizioni al lavoratore, solo sino alla sua scadenza e che proprio ciò è causa della deteriorazione delle condizioni di lavoro.
- 2) Qualora la responsabilità del datore di lavoro in conformità della direttiva non sia così estesa come descritto nella questione 1), se essa debba nondimeno gravare sul datore di lavoro, ad esempio attraverso il versamento del salario e di altre prestazioni per il periodo di preavviso che il datore di lavoro deve osservare.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, del 22.3.2001, pag. 16).

Ricorso proposto il 27 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-397/07)

(2007/C 269/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Gippini Fournier e M. Afonso, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che:
 - subordinando a talune condizioni l'applicazione delle esenzioni obbligatorie dall'imposta sui conferimenti;
 - gravando con un'imposta indiretta il trasferimento in Spagna della sede della direzione effettiva o della sede

statutaria delle società che non siano state soggette a un tributo analogo a quello spagnolo nel paese di provenienza;

- assoggettando ad imposta indiretta il capitale utilizzato per realizzare operazioni commerciali per mezzo di filiali o di sedi permanenti di società stabilite in uno Stato membro che non applica un'imposta analoga a quella spagnola,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE ⁽¹⁾.

- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

- La direttiva 69/335 prevede il mantenimento dello status quo per quanto riguarda la possibilità che gli Stati membri reintroducano un'imposta sui conferimenti o assoggettino nuovamente a tale imposta operazioni attualmente esenti. Pertanto, la Spagna non può eliminare le sue esenzioni e tassare tutte le operazioni a cui è applicabile il regime speciale del R.D.L. 4/2004, ma che sono escluse dall'ambito applicativo dell'ex art. 7.1.b) e 7.1.b) bis. La Spagna deve applicare l'esenzione ex art. 45.1.B.10 a tutte le operazioni rientranti nell'ambito applicativo del regime speciale del R.D.L. 4/2004, indipendentemente dal fatto che in concreto tale regime speciale si applichi oppure no.

- L'art. 4 della direttiva 69/335 contiene un elenco tassativo di attività che possono essere gravate dall'imposta sui conferimenti. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), può essere soggetto a tale imposta il trasferimento della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali nello Stato membro ospitante, mentre non lo è nello Stato membro di origine. Di conseguenza, la Spagna non può assoggettare ad un'imposta sui conferimenti il trasferimento della direzione o della sede statutaria nel caso in cui una società di capitali non sia stata soggetta ad un'imposta simile nello Stato membro di provenienza. Il trasferimento della sede in un altro Stato membro da parte di una società di capitali non è un fatto imponibile ai sensi dell'imposta sui conferimenti, neppure nell'ipotesi in cui lo Stato membro in cui la società è stata costituita non abbia riscosso tale tributo. Inoltre, nulla indica che la normativa spagnola si applichi soltanto in caso di evasione o frode fiscale.

- La Spagna non può riscuotere un'imposta sui conferimenti sulla parte di capitale utilizzata per realizzare operazioni commerciali, in territorio spagnolo, mediante filiali o stabilimenti permanenti. Come indicato chiaramente all'art. 2, n. 1, della direttiva 69/335, la Spagna non può assoggettare all'imposta sui conferimenti le società la cui direzione effettiva si trova in un altro Stato membro. L'art. 2, n. 3, della direttiva 69/335 prevede una misura come quella applicata